

REPUBLICCA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. 4280/08  
R.A.G. 3115/05  
REP. \_\_\_\_\_

Il giudice di pace di Marigliano, nella persona della dr.ssa Giuliana Lucia CRON 11468/08  
Bossone, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

provvisoriamente esecutiva per legge nella causa civile iscritta al n° 3115  
R.G. dell'anno 2005, avente ad oggetto risarcimento danni, promossa  
da

**Torelli Anna**, nella qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia  
minore Salvati Rosa, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Alise, presso  
il cui studio elettivamente domiciliario in Marigliano (Na) alla via G.  
Marconi, n° 26,

parte attrice

contro

**Istituto Comprensivo "E.De Filippo"**, in persona del Dirigente scolastico  
p.t., con sede in Brusciano (Na) nonché **Ministero dell'Istruzione,**  
**-Università e Ricerca scientifica**, in persona del Ministro p.t., rappresenati  
e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli presso la quale  
ope legis domicilia in Napoli alla via A. Diaz, n° 11,

convenuta

**CONCLUSIONI**

All'udienza del 02.05.2007 le parti concludevano come da verbale.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice evocava in  
giudizio dinanzi a questo ufficio la convenuta in epigrafe, assumendo che  
il giorno 16.11.2004 la minore Salvati Rosa, alunno dell'Istituto  
Comprensivo "E.De Filippo" di Brusciano, durante l'orario scolastico, alle

ore 14.45 circa, mentre era all'interno dell'edificio scolastico, subiva lesioni .

Risultato vano il tentativo di ottenere in via bonaria il risarcimento dei danni alla persona del minore, parte attrice si rivolgeva alla intestata Giustizia e chiedeva ,previa declaratoria di esclusiva responsabilità dell'Istituto "E. De Filippo" nella causazione dell'evento dannoso per cui è causa, la condanna dei convenuti, in solido e nelle qualità, al risarcimento dei danni alla persona di Salvati Rosa ed in favore del proprio genitore, nella misura di € 1.032,00, oltre interessi , nei limiti della competenza per valore del Giudice adito, vinte le spese giudiziarie con attribuzione al procuratore antistatario.

Instauratosi il giudizio, si costituiva irritualmente parte convenuta eccependo l'incompetenza territoriale del giudice adito, e chiedendo il rigetto della domanda per infondatezza.

Prodotti i documenti, si provvedeva alla istruzione probatoria della causa ,nel corso della quale veniva richiesta,ammessa ed espletata prova testimoniale.

Precisate le conclusioni all'udienza del 02.05.2007, la causa veniva riservata a sentenza.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Vanno rigettate tutte le eccezioni preliminari, processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio, stante la irritualità della costituzione in giudizio di parte convenuta.

La domanda in rito è proponibile avendo parte attrice provato la legittimazione attiva sulla base della documentazione sanitaria prodotta agli atti; va affermata la legittimazione passiva del Ministero della Istruzione al quale, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, è ascrivibile in via esclusiva per una sorta di parziale sostituzione avente portata non solo processuale ma anche sostanziale.



Nel merito la domanda è destituita di fondamento e va rigettata.

A tal riguardo si rileva che la prova testimoniale raccolta durante l'istruttoria non consente di ritenere provata la responsabilità dell'insegnante e, conseguentemente, del M.I.U.R. sotto il profilo della sussistenza dell'elemento psicologico della colpa grave per omessa vigilanza. I testi Di Lorenzo Annamaria e Catena Matilde, escussi all'udienza del 16.06.2006, dichiaravano di aver visto Salvati Rosa, alunna della scuola "E.De Filippo e cadere a terra riportando lesioni al dente.

Esaminando la dinamica dell'incidente, ritenuta attendibile la ricostruzione fatta dai testi, appare verosimile che la caduta del minore si sia verificata improvvisamente per cui difetta la colpa dell'insegnante, che probabilmente non ha fatto neanche in tempo ad intervenire sul comportamento dell'alunno, per l'incidente de quo posto che la caduta - inciampando - non poteva essere prevedibile.

Ne consegue che la domanda deve essere rigettata, risultando non provata nei confronti del Ministero convenuto.

La particolarità delle questioni trattate, tenuto conto della situazione di fatto, induce questo giudice a compensare per la metà le spese di lite che si liquidano come da dispositivo.

#### P.Q.M.

Il giudice di pace, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, così provvede:

- 1) Rigetta la domanda proposta dall'attrice, nella qualità;
- 2) Condanna <sup>Dico: attrice</sup> ~~gli attori~~ alla refusione delle spese che, compensate per la metà, si liquidano in favore dei convenuti in complessivi € 200,00.

Così deciso in Marigliano il 02.05.2007.

Il giudice di pace **D.ssa Giuliana Lucia Bossone**



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
OGGI 22-09-08

Il Cancelliere

Il Cancelliere B.  
R. Borrelli